

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

IN SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 luglio 1990, ore 17,10. — Presidenza del Presidente Antonio TESTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti Giuseppe Santonastaso.

Disegno e proposte di legge:

Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (Approvato dal Senato) (4710).

BASSANINI ed altri: Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di concorrenza e del pluralismo dell'informazione (2751).

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE ed altri: Istituzione di un Comitato di controllo per la radiotelevisione e la stampa e regolamentazione del settore radiotelevisivo (3318).

BASSANINI ed altri: Disciplina della radiodiffusione sonora (3445).

ANIASI ed altri: Regolamentazione dell'emittenza radiofonica (3710).

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: Divieto dell'interruzione pubblicitaria nei programmi televisivi destinati ai minori degli anni 14 (4377).

Regolamentazione delle radiotelevisioni (4152).

Tutela dell'impresa radiotelevisiva di carattere locale (4741).

(Parere alla VII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

(Esame e rinvio).

Il relatore Girolamo LA PENNA (DC) ricorda che la VII Commissione non ha potuto terminare l'esame in sede referente del provvedimento, che è stato rimesso all'Assemblea; ricorda, altresì, che la IX Commissione aveva procrastinato l'espressione del parere, in attesa di acquisire il nuovo testo della Commissione cultura. Ritiene che debba essere espresso il parere in particolare sugli articoli 3, 5, 18 e 20, che investono in modo peculiare la competenza della IX Commissione.

L'articolo 3 riguarda l'affollamento dell'etere e le interferenze che ne derivano, problema senza dubbio legato alla evoluzione tecnologica e alla attuale imperfezione degli impianti; con questo articolo si intendono conferire più rilevanti funzioni di programmazione e di controllo al Ministero delle poste e delle te-

lecomunicazioni, anche sotto il profilo della strumentazione tecnica; si provvede, altresì, a regolare l'assegnazione delle frequenze ai diversi livelli, coinvolgendo anche la collaborazione delle regioni e delle province autonome e prevedendo l'aggiornamento delle frequenze.

L'articolo 5 del testo trasmesso dal Senato è stato modificato nel corso dell'esame presso la VII Commissione, essendo stato modificato il comma 2 e soppresso il comma 3; quest'ultimo, in particolare, costituiva un riferimento rilevante anche rispetto al comma 1, in base al quale la concessione di cui all'articolo 18 o la concessione per servizio pubblico costituiscono titolo per ottenere i collegamenti di telecomunicazioni necessari a coprire l'area da servire, utilizzabili unicamente nei limiti previsti dalla concessioni. Il nuovo comma 2, inoltre, fa riferimento agli articoli 38 e 43 della legge n. 103 del 1975. Ritiene che l'articolo 5 nel testo elaborato dalla VII Commissione sia di difficile lettura.

L'articolo 18, richiamato anche dall'articolo 5, concerne la concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata, la cui concessione rilasciata per radiodiffusione a carattere commerciale o a carattere comunitario.

L'articolo 20 contiene norme sugli impianti e le radiofrequenze dei concessionari; a riguardo, il Ministro delle poste potrà promuovere intese tra i concessionari privati.

Preannuncia, in conclusione, una proposta di parere favorevole sul provvedimento con la precisazione che venga ripristinato l'articolo 5 nel testo trasmesso dal Senato, sì da evitare difficoltà nella comprensione dello stesso articolo.

Il deputato Pino LUCCHESI (DC) evidenzia il rilievo della materia anche rispetto alla competenza primaria della IX Commissione, ed esprime le proprie perplessità sull'espressione del parere su un provvedimento già all'esame dell'Assemblea, quando si è quindi già conclusa la

prima fase dell'*iter* in sede referente. Il parere della IX Commissione è senza dubbio rilevante ai fini di un effettivo miglioramento del testo in esame.

Concorda con la proposta del relatore circa l'opportunità di limitare il parere alle norme che più direttamente investono la competenza della IX Commissione, nonché di esprimere parere favorevole, con l'indicazione della necessità di ripristinare l'articolo 5 nel testo trasmesso dal Senato.

Il deputato Giordano ANGELINI (PCI) esprime perplessità circa il momento in cui la IX Commissione si appresta ad esprimere il proprio parere sul provvedimento in esame; denuncia, inoltre, il ritardo dell'intero sistema di telecomunicazione italiano. Il testo approvato dal Senato ha lasciato aperte alcune questioni quali, ad esempio, la privatizzazione degli impianti RAI, la gestione delle telecomunicazioni, il rapporto pubblico-privato sull'impiantistica, i soggetti concessionari. Ritiene che l'articolo 5, (che di fatto modifica il codice postale) sia accettabile, a condizione che esso si ponga in armonia con la normativa vigente. Ritiene, altresì, che la rete di distribuzione debba avere carattere pubblico. È opportuno, inoltre, che dall'entrata in vigore della legge, sia il privato che il concessionario debbano rivolgersi alle società concessionarie delle telecomunicazioni ad uso pubblico. Le reti di collegamento devono poi riguardare anche i programmi criptati, per cui deve essere richiesta l'autorizzazione del Ministero delle poste e telecomunicazioni.

Il deputato Cesare CURSI (DC), concordando con le osservazioni del relatore, lamenta tuttavia che su questa materia la IX Commissione sia chiamata ad esprimere solo un parere. Esprime le proprie perplessità circa il momento in cui la IX Commissione è chiamata a esprimere questo parere e ritiene che il provvedimento in esame coinvolga la competenza primaria della Commissione stessa, che

non può in tal modo affrontare il provvedimento stesso nella sua globalità. Si augura che in futuro, per il riassetto delle telecomunicazioni, non sia trascurata la competenza primaria della IX Commissione.

Il Presidente Antonio TESTA ricorda che in una precedente seduta fu deciso di rinviare l'espressione del parere in attesa che venisse elaborato, dalla VII Commissione, un testo definitivo del provvedimento; ricorda, altresì, che il parere della IX Commissione ha particolare rilievo, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento.

Il deputato Giacomo MACCHERONI (PSI) concorda in particolare con l'opportunità, sottolineata dal relatore, di circoscrivere l'ambito del parere alle parti di più stretta competenza della IX Commissione e ricorda che tale parere viene espresso solo in questo momento del procedimento, in quanto si era preferito attendere la conclusione dell'esame da parte della VII Commissione.

Dopo un intervento del deputato Cesare CURSI (DC), il Presidente Antonio TESTA ricorda che la stessa Presidenza della Camera, in data 27 marzo 1990, ha precisato l'ambito della competenza della IX Commissione, che interessa solo la disciplina delle frequenze, mentre per la restante materia è stata ribadita la competenza primaria della VII Commissione.

Il deputato Cesco Giulio BAGHINO (MSI-DN) dissente dalla delimitazione della competenza della IX Commissione, che si ridurrà, in tal modo, ad esprimersi esclusivamente sugli aspetti tecnici, senza pronunciarsi in merito alle finalità ed alle funzioni delle stesse strumentazioni tecniche. Similmente, ritiene che dovrebbe essere approfondito e puntualizzato il problema del piano delle frequenze e delle relative sovrapposizioni. Ritiene anomalo che venga trascurata la competenza primaria della IX Commissione e manifesta le proprie valutazioni

negative sul provvedimento in esame che, tra l'altro, crea confusione tra le materie della editoria e della emittenza, non risolve il nodo del tetto per la pubblicità e non rispetta le esigenze di completezza ed imparzialità del sistema radiotelevisivo.

Ritiene, inoltre, che il testo in esame non chiarisca a sufficienza gli aspetti concernenti le strutture tecniche, rinviando ad un futuro atto di pianificazione del Ministro delle poste. Sottolinea che non si può ritenere che la IX Commissione esprima il parere con ritardo, tenuto conto delle modalità che hanno caratterizzato l'iter del provvedimento.

Il Presidente Antonio TESTA fa presente che il relatore ha presentato la seguente proposta di parere:

« La IX Commissione,

osservato che occorre precisare la portata dell'articolo 5, che risulta di non facile comprensione dopo le modifiche apportate dalla VII Commissione al testo approvato dal Senato,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

a condizione che

sia ripristinato l'articolo 5 nel testo approvato dal Senato, che appare di maggior coerenza nella definizione della materia ».

Il deputato Giordano ANGELINI (PCI) preannuncia la contrarietà del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Il deputato Giacomo MACCHERONI (PSI) ritiene opportuno che il Governo si pronunci sulla proposta di parere e che vengano approfondite le ragioni delle modifiche all'articolo 5 apportate dalla VII Commissione.

Il Presidente Antonio TESTA ritiene congrua l'esigenza manifestata dal deputato Maccheroni.

Il deputato Cesare CURSI (DC) ritiene senz'altro opportuno rinviare a domani l'espressione del parere, così da acquisire l'opinione del Governo.

Il Presidente Antonio TESTA rinvia a domani, alle ore 18, il seguito dell'esame del provvedimento all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 18,10.

IN SEDE LEGISLATIVA

Martedì 17 luglio 1990, ore 18,15. — Presidenza del Presidente Antonio TESTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti Giuseppe Santonastaso.

Disegno di legge:

Titoli professionali marittimi del personale imbarcato su navi da pesca (3951).

(Parere della II Commissione).

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione del disegno di legge.

Riferisce, in sostituzione del relatore, il deputato Giuseppe LUCCHESI (DC), che sottolinea che il provvedimento in esame attribuisce al Ministro della marina mercantile la potestà di disciplinare con proprio decreto le abilitazioni professionali del personale marittimo di coperta e di macchina sulle navi da pesca, avendo come obiettivo l'adeguamento all'evoluzione tecnologica e alla normativa internazionale in una materia in continua trasformazione. Auspica una rapida approvazione del disegno di legge in esame.

Il deputato Severino CANNELONGA (PCI) ritiene preferibile rinviare a domani il seguito della discussione sul provvedimento in esame.

Il deputato Francesco Giulio BAGHINO (MSI-DN) auspica che domani si possa giungere all'approvazione del provvedi-

mento, in cui ritiene debbano essere specificate le convenzioni internazionali a cui si richiama il comma 1 dell'articolo 1.

Il Presidente Antonio TESTA rinvia alla seduta di domani il seguito della discussione del provvedimento all'ordine del giorno.

Proposta di legge:

FAUSTI: Ulteriori norme per la disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle auto-caravans (1456).

(Parere della I, della II, della VI, della VIII, della X e della XII Commissione).

(Rinvio della discussione).

Il deputato Pasqualino BIAFORA (DC) ritiene opportuno effettuare un rinvio che consenta i necessari accertamenti tecnici sulla materia oggetto del provvedimento in esame.

Il Presidente Antonio TESTA, considerato il rilievo del provvedimento e alcune contrastanti posizioni anche tra le categorie interessate, ritiene utile rinviare, onde consentire un ulteriore perfezionamento della materia in esame.

Il deputato Giuseppe LUCCHESI (DC) si augura che non venga ritardata l'approvazione di questo provvedimento e, nel concordare con la proposta di rinviare la discussione alla prossima settimana, si rimette alle valutazioni del Presidente circa l'opportunità di ulteriori approfondimenti.

Il deputato Severino CANNELONGA (PCI) concorda con la proposta di rinvio per consentire taluni accertamenti tecnici, auspicando però tempi brevi per l'approvazione del provvedimento in esame.

Il Presidente Antonio TESTA, dopo aver invitato il relatore a svolgere gli opportuni accertamenti ed approfondimenti sulla materia oggetto del provvedimento in esame, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Il Presidente Antonio TESTA ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, integrato con i provvedimenti che non hanno potuto essere esaminati nell'odierna seduta, e sulla base delle altre decisioni oggi assunte, è il seguente:

alle ore 15,30: Comitato permanente per l'esame dei progetti di legge su Roma capitale.

Alle ore 16: Sede legislativa:

disegno di legge concernente i servizi postali (relatore Savio) 4569;

proposta di legge sugli interporti e l'intermodalità (relatore Bonsignore) 339-2171-B;

progetti di legge sull'autotrasporto (relatore Barbalace) (4756 e abbinati);

proposta di legge sull'idrovia padano-veneta (relatore Mensurati) (2885 e abbinata);

disegno di legge sui titoli professionali marittimi (relatore Lucchesi) (3951).

Al termine: Sede referente:

proposta di legge sulla sicurezza dei voli (relatore Testa Antonio) (4728);

disegno di legge sul Cipet (relatore Testa Antonio) (4609);

proposte di legge sulle autoriparazioni (relatore Cerofolini) (267 e abbinata);

proposta di legge sulle barriere di pedaggio sulle autostrade A8 e A9 (relatore Castrucci) (4224);

Alle ore 18: Sede consultiva:

progetti di legge sulle radiotelecomunicazioni (relatore La Penna) (4710 e abbinata);

al termine Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 18,35.